SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 94

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Natura risarcitoria delle prestazioni economiche corrisposte dall'INAIL

ONOREVOLI SENATORI. – Le prestazioni economiche erogate dall'INAIL hanno, secondo il prevalente indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato per effetto dell'infortunio sul lavoro, e non integrativa o sostitutiva della retribuzione.

Coerentemente rispetto a tale dato di fatto, il Ministero delle finanze ha più volte ribadito con le sue circolari (cfr. n. 29/prot. n.8/1206 del 31 maggio 1979; n. 38/prot. n. 8/2004 del 26 ottobre 1979) che le rendite – ad esclusione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta – non possono essere considerate reddito a fini tributari.

In termini analoghi ha avuto modo di esprimersi la Commissione centrale tributaria (sez. XXIV, n. 2070, del 14 luglio 1983).

Se dunque può dirsi sciolto in modo inequivoco ogni dubbio circa il regime tributario delle rendite, non altrettanto può dirsi circa la compatibilità delle rendite INAIL nei redditi assunti dalla recente legislazione in campo sanitario previdenziale ed assistenziale al fine dell'ammissione a deduzioni, detrazioni, agevolazioni di natura extratributaria.

È palesemente irragionevole che le rendite INAIL, escluse dal reddito a fini tributari, siano invece computate nei parametri reddituali assunti come indicatori della condizione di bisogno del cittadino.

Correttamente la circolare n. 23/prot. n. 8/780 del 20 giugno 1986 del Ministero delle finanze prevede che «ogni qual volta un beneficio di natura tributaria o extratributaria sia subordinato a limiti di reddito fisicamente

determinati o determinabili, le rendite infortunistiche INAIL non debbono essere considerate, dal momento che, avendo natura risarcitoria, esse non entrano in nessun caso nel computo dei "redditi esenti" di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 528 del 1984».

Le circolari del Ministero delle finanze, sebbene autorevoli, vincolano ovviamente i soli uffici dell'amministrazione finanziaria, mentre non producono alcuna efficacia cogente nei confronti di altre amministrazioni.

Risulta pertanto evidente la necessità di, un'esplicita affermazione normativa che, qualificando la natura delle rendite INAIL, le escluda oggi e nell'avvenire da ogni computo ai fini tributari ed extratributari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le prestazioni economiche corrisposte agli infortunati sul lavoro e tecnopatici ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono escluse dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare del titolare da assoggettare a Irpef o ad altri fini extratributari, trattandosi di prestazioni economiche di natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato per effetto dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, dirette ad integrare il danno, con riguardo alla perdita o diminuzione dell'attitudine al lavoro.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.